

Impianti per teleradiocomunicazioni ad uso radioamatoriale

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Gli impianti di telecomunicazione trasformano un segnale elettrico in energia elettromagnetica irradiata nello spazio (antenne trasmettenti) oppure effettuano la conversione inversa (antenne riceventi). Negli ultimi anni si è assistito a un forte sviluppo di questi sistemi.

La trasmissione può essere di tipo:

- *direttivo*, cioè da punto a punto
- *broadcasting*, cioè da un punto emittente a molti punti riceventi.

A volte, potenze elevate generate da apparati installati a pochi metri dal suolo possono sottoporre la popolazione che vive nelle vicinanze a esposizioni eccessive.

Ripetitori radiotelevisivi

Sono impianti di tipo broadcasting e spesso hanno potenze superiori al kW. A seconda della loro quota di installazione coprono bacini di utenza che interessano anche intere province.

Le emittenti radiotelevisive sono perciò le più critiche per l'entità dei campi elettromagnetici e l'esposizione della popolazione.

Ponti radio

Sono impianti di tipo direttivo. Usano antenne paraboliche per inviare il segnale a grandi distanze impiegando potenze in molti casi inferiori al Watt. Spesso hanno grandi dimensioni e un notevole impatto visivo, ma di solito, grazie all'elevata direttività e alle potenze impiegate, non creano problemi per la protezione ambientale e sanitaria.

Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia mobile

Sono impianti di tipo broadcasting che impiegano potenze di decine di Watt e di solito interessano aree di qualche chilometro. Gli impianti di telefonia cellulare coprono in modo capillare tutto il territorio e assegnano a ogni stazione installata un'area o cella, le cui dimensioni dipendono dalla densità degli utenti. Per questo motivo le SRB sono prevalentemente installate nei centri abitati.

Le antenne delle SRB tradizionali sono generalmente montate su tralicci, sul tetto di edifici o di torri di acquedotto, a un'altezza variabile dai 15 ai 50 metri da terra. Su una stessa struttura possono essere presenti più SRB di diversi gestori (il cosiddetto *co-siting*).

In alcune zone dei centri urbani, in genere sulla parete di edifici o all'interno di insegne, vengono installate SRB di piccole dimensioni, al servizio delle *microcelle*, per garantire la copertura nelle aree a maggior traffico telefonico. Nelle SRB sono spesso presenti parabole per i collegamenti ponti radio al servizio delle stesse SRB.

Sentenza della Corte Costituzionale 28/03/2006, n. 129

La [Sentenza della Corte Costituzionale 28/03/2006, n. 129](#) [1] dichiara l'**illegittimità costituzionale** dell'articolo 27, comma 1, lettera e) della [Legge Regionale 11/03/2005, n. 12](#) [2], in base alla quale «l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione» rientrava fra gli «interventi di nuova costruzione» cioè fra quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, soggetti pertanto a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 33 della medesima legge.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'articolo 87 del [Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259](#) [3] costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 41, comma 2, lettera a) della [Legge 01/08/2002, n. 166](#) [4] che, in materia di telecomunicazioni prescrive «*procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture*» e la «*riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili*».

La previsione di un ulteriore procedimento, finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli da effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell'ambito del procedimento unificato, costituirebbe un inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, in contrasto con le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini, da ritenersi, con riferimento a questo tipo di costruzioni, principi fondamentali di governo del territorio.

Per installare un impianto di teleradiocomunicazione ad uso amatoriale si applicano le disposizioni previste all'articolo 209 del [Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259](#) [5] e le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per installare un impianto di teleradiocomunicazioni radioamatoriale con potenza al connettore di antenna superiore a 5 W è necessario **presentare comunicazione** come previsto dall'articolo 2 della [Legge Regionale 11/05/2001, n. 11](#) [6]. Non è necessario presentare alcuna comunicazione per impianti con potenza inferiore.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Modulo: [Impianto di teleradiocomunicazioni ad uso radioamatoriale, comunicazione di installazione/modifica](#) [7]

Allegati: [Copia del nulla osta attestante la disponibilità per lo sfruttamento dell'area](#) [8]

[Copia del nulla osta attestante la disponibilità per lo sfruttamento dell'area](#) [9]

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Note:

La variazione di titolarità dell'impianto deve essere comunicata entro **30 giorni** (articolo 7, comma 2, della [Legge Regionale 11/05/2001, n. 11](#) [6]).

Modulo: [Impianto di teleradiocomunicazioni, comunicazione di subingresso](#) [10]

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Note:

La disattivazione dell'impianto deve essere comunicata entro **30 giorni** (articolo 7, comma 3 della [Legge Regionale 11/05/2001, n. 11](#) [6]).

Modulo: [Impianto di teleradiocomunicazioni, comunicazione di disattivazione](#) [11]

[Normativa di riferimento](#) [12]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/impianti-per-teleradiocomunicazioni-ad-uso-radioamatoriale>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Acorte.costituzionale%3Asentenza%3A2006-03-28%3B129>

[2] http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002005031100012&view=showdoc&iddoc=lr002005031100012&selnode=lr002005031100012

[3] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259!vig=>

[4] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166!vig=>

[5] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2003-08-01%3B259>

[6] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2001-05-11%3B11>

[7] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/TELRADCOM-AMAT>

[8] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/TELRADCOM-ASS>

[9] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/AUT-NUL-PROP>

[10] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/TELRADCOM-VAR-TIT>

[11] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/TELRADCOM-DIS>

[12] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Impianto%20per%20teleradiocomunicazioni&istituzione_parents=1&istituzione=